



Nella “giungla” della strada bisogna guardarsi anche dalle imprudenze altrui

Gli obblighi di chi svolta a sinistra anche nei confronti di chi sopraggiunge da tergo

M

ai come negli ultimi mesi si è assistito a una vera e propria *escalation* di incidenti sulle strade. I provvedimenti piano piano stanno arrivando, come la Riforma del Codice della Strada, ma l'impressione è che mettersi al volante equivalga sempre di più ad entrare in una “giungla”, dove non si è mai effettivamente al sicuro. In parte, ciò è anche dovuto alla scarsa conoscenza di tutti quegli obblighi che ogni utente della strada dovrebbe osservare, norme di prevenzione che spesso richiedono solo qualche secondo, ma che il più delle volte vengono omesse con superficialità e negligenza, mettendo concretamente a rischio la propria e l'altrui incolumità.

Esistono situazioni, ad esempio, in cui una semplice “occhiata” in più agli specchietti retrovisori può risultare salvifica, come nel caso della cosiddetta “svolta su sorpasso”. In questa particolare tipologia di incidente, purtroppo assai frequente, un veicolo intento a girare a sinistra, cambiando corsia, viene colpito nella manovra da un altro mezzo che sopraggiunge da tergo (e spesso ad alta velocità) in fase di sorpasso, causando esiti alle volte - purtroppo - fatali. Un sinistro del genere apre spesso e volentieri diverse diatribe sulla responsabilità: l'utente medio è portato a pensare che, essendo il secondo veicolo in fase di sorpasso, quest'ultimo abbia la colpa esclusiva nella causazione dell'incidente, ma nella realtà dei fatti la situazione è molto diversa.

Per spiegare al meglio questa vicenda, ci viene in aiuto il Codice della Strada. Nello specifico, la manovra del cambio di direzione o corsia è disciplinata dall'articolo 154, di cui si riportano i principali commi per una maggiore chiarezza espositiva.

“1. I conducenti che intendono eseguire una manovra per immettersi nel flusso della circolazione, per cambiare direzione o corsia, per invertire il senso di marcia, per fare retromarcia, per voltare a destra o a sinistra,



per impegnare un'altra strada, o per immettersi in un luogo non soggetto a pubblico passaggio, ovvero per fermarsi, devono: assicurarsi di poter effettuare la manovra senza creare pericolo o intralcio agli altri utenti della strada, tenendo conto della posizione, distanza, direzione di essi; segnalare con sufficiente anticipo la loro intenzione.

2. Le segnalazioni delle manovre devono essere effettuate servendosi degli appositi indicatori luminosi di direzione. Tali segnalazioni devono continuare per tutta la durata della manovra e devono cessare allorché essa è stata completata. Con gli stessi dispositivi deve essere segnalata anche l'intenzione di rallentare per fermarsi.

3. I conducenti devono, altresì: per voltare a destra, tenersi il più vicino possibile al margine destro della carreggiata; per voltare a sinistra, anche per immettersi in luogo non soggetto a pubblico passaggio, accostarsi il più possibile all'asse della carreggiata e, qualora si tratti di intersezione, eseguire la svolta in prossimità del centro della intersezione e a sinistra di questo, salvo diversa segnalazione, ovvero quando si trovino su una carreggiata a senso unico di circolazione, tenersi il più possibile sul margine sinistro della carreggiata. In entrambi i casi i conducenti non devono imboccare l'altra strada contromano e devono usare la massima prudenza".

L'analisi del testo normativo rende evidente come l'esame di questo tipo di incidente richieda una particolare attenzione e diligenza, dovendosi valutare ogni specifica criticità della complessa manovra raffrontata a tutti i numerosi obblighi imposti dal legislatore ad entrambi i conducenti coinvolti. In realtà, la presunzione che chi esegue una svolta debba preoccuparsi solo di coloro che vengono dall'opposto senso di marcia è erronea, e nel quotidiano tale "leggerezza" è foriera di numerosi, e spesso gravissimi sinistri, che implicano pesanti

concorsi di colpa in capo a chi svolta.

Si tratta, invero, di una manovra spesso sottovalutata, focalizzata più sulla necessità di raggiungere nel minor tempo possibile il punto di arrivo (un parcheggio libero o una strada dove svoltare), anticipando altri mezzi, senza prestare attenzione a ciò che avviene alle proprie spalle.

La massima "concessione" che l'autista medio fa in questi casi è, al più, attivare il segnalatore di direzione, ma la norma impone di "segnalare preventivamente" l'intenzione di svoltare, e perché questo avverbio possa acquisire un minimo di sostanza, è evidente che manovra e indicazione non possono essere simultanee.

Al conducente di un veicolo non è solo richiesta una specifica posizione da tenere su strada: con il proprio mezzo, a seconda della direzione di svolta, è obbligatorio porsi il più possibile nei pressi della linea - sia essa al centro o a margine della carreggiata - per effettuare la manovra. Si tratta di un'azione che andrebbe eseguita a "segmenti" temporali distinti, ma è sufficiente osservare per pochi minuti il traffico di una strada per realizzare che la "manovra media" compiuta per girare a sinistra vede il conducente allargarsi verso destra per facilitare la curvatura a sinistra, che viene eseguita nel momento in cui viene inserita la freccia. I perfetti presupposti per tagliare la strada a chi sopraggiunge da tergo, che, naturalmente, è a sua volta chiamato, ai sensi dell'articolo 141 del Codice della Strada, a conservare il controllo del proprio veicolo e ad essere in grado di compiere tutte le manovre di sicurezza, specialmente l'arresto tempestivo, oltre al rispetto di tutte le altre regole puntualmente infrante in questi casi, quali il divieto di sorpasso e l'eccesso di velocità.

Ecco dunque spiegate le ragioni per le quali ogni inci-

dente che dipenda da questa manovra impone delle valutazioni non sempre lineari, tant'è che numerosi sono i casi che finiscono in tribunale. Una recente sentenza della Cassazione, la numero 20948/23 depositata il 17 maggio 2023, è estremamente esemplificativa a riguardo. Nel caso in questione una donna, giunta all'intersezione con un'altra strada, ha effettuato una svolta a sinistra, ma senza accertarsi della possibilità di compiere tale manovra in totale sicurezza. Ne è risultato che l'automobilista è andata a collidere con un motociclo condotto da un uomo proveniente da tergo in fase di sorpasso ad alta velocità e che, a causa delle lesioni riportate, è deceduto. La donna è stata ritenuta colpevole del delitto di cui all'articolo 589 bis del codice penale, ossia quello di omicidio stradale, sia dal Tribunale adito sia dalla Corte d'appello, eppure - ritenendo di non avere responsabilità sul sinistro - è giunta sino all'ultimo grado di giudizio per cercare di dimostrare la propria innocenza. Ma i giudici del Palazzaccio hanno rigettato ogni doglianza, confermando proprio la violazione del sopracitato articolo 154 del C.d.S.: l'automobilista, infatti, avrebbe ammesso di "aver iniziato a svoltare a sinistra senza essersi previamente accertata dell'assenza di veicoli provenienti da tergo", ossia "senza fare alcun riferimento all'utilizzo di specchietti retrovisori ed allo svolgimento della medesima verifica in riferimento alla propria direzione di marcia", per citare l'atto. Ed è proprio questa circostanza che imputa alla conducente una corresponsabilità nel sinistro, ferme restando ovviamente le violazioni al Codice commesse dal motociclista e riconosciute dai giudici. Pur avendo la ricorrente azionato preventivamente l'indicatore luminoso, ella avrebbe dovuto - riportando nuovamente quanto affermato dagli Ermellini - "arrestarsi in prossimità della linea di mezziera, attendere il passaggio del motociclo in fase di sorpasso (sia pure imprudente), e poi effettuare in sicurezza la manovra di svolta a sinistra": in buona sostanza, essendo possibile "prevedere" l'avventata manovra del motociclo, che non può considerarsi "eccezionale, atipica ed imprevedibile", tramite uno sguardo in più e una maggiore cautela l'impatto si sarebbe potuto evitare. Lungi dalla Suprema Corte sostenere, va ribadito, che l'incidente e il conseguente evento mortale siano stati "eziologicamente determinati dalla sola azione perpetrata dall'imputata (l'automobilista, ndr)", ma ciò che si vuole evidenziare è che anche da parte della donna c'è stata violazione del Codice della Strada, in particolare proprio dell'art. 154, e come una semplice trasgressione possa risultare fatale.

Una sentenza che, proprio per la sua chiarezza, viene utilizzata - insieme alle precedenti in materia - come modello anche dagli esperti di Studio3A-Valore S.p.A., società specializzata a livello nazionale nel risarcimento danni e nella tutela dei diritti dei cittadini, soprattutto per affrontare i numerosi casi analoghi che capitano ai propri assistiti. Solamente tre anni fa, nel giugno del 2020, ad esempio, si era verificato un sinistro di questa matrice: un automobilista stava percorrendo una via comunale, quando, giunto all'intersezione con un vicolo,

ha iniziato la svolta a sinistra per immettersi in questa stradina. Nel mentre, però, nella stessa direzione, è sopraggiunto lo scooter di un ragazzo, nemmeno maggiorenne, che aveva intrapreso il sorpasso della vettura: la manovra era sicuramente avventata ed azzardata, e in quanto tale da punire per la sua pericolosità, ma ciò non esclude che anche gli altri utenti della strada siano esenti da responsabilità. Tutti, infatti, devono sempre e comunque tenere conto anche di eventuali imprudenze altrui per non rendersi corresponsabile di incidenti anche tragici. Sfortunatamente in questo caso, così non è stato: la motocicletta, in un tragico e violentissimo impatto, è finita contro la portiera della vettura e il giovane ha subito l'ulteriore sventura di andare a impattare contro il vetro del finestrino posteriore, che gli ha causato un'orrenda e tragica morte. Come appurerà il Pubblico Ministero della relativa Procura nel corso delle indagini, la manovra dell'automobilista è stata effettuata *"omettendo di ispezionare lo spazio retrostante con l'ausilio degli specchietti retrovisori e, dunque, non assicurandosi di poterla effettuare senza creare pericolo ad altri utenti della strada, tenendo conto della posizione, distanza e direzione di essi"*.

Studio3A-Valore S.p.A., a cui si sono affidati i familiari della povera vittima, aveva subito rilevato e fatto valere nell'iter risarcitorio il determinante concorso di colpa dell'automobilista, conclusione a cui, peraltro, al termine delle indagini preliminari, è giunto anche il magistrato, che alla fine lo ha condannato. Il giudice ha convenuto con le argomentazioni del Consulente tecnico d'ufficio del Sostituto Procuratore, le stesse sostenute da Studio3A, secondo cui l'automobilista avrebbe potuto e dovuto scorgere il motociclista e interrompere la manovra di svolta, evitando la tragedia. Una condanna - e questo va puntualizzato e sottolineato - che non restituirà mai ai genitori il loro figlio né servirà a lenire il loro immenso dolore, ma che conferma come attenzione, prevenzione e cautela debbano sempre essere i fattori fondanti per ogni utente della strada durante la circolazione. Dalla pressoché uguale dinamica del caso preso in esame dalla Cassazione, infatti, si è giunti alla medesima conclusione: chiunque svolti a sinistra - ma si potrebbe tranquillamente allargare il concetto per ogni qualsivoglia tipo di manovra sulla strada - deve prestare attenzione anche a chi sopraggiunge dalle sue spalle e a tutto il contesto che lo circonda in generale, poiché fretta, negligenza e superficialità possono causare tragedie che, semplicemente con maggiore avvedutezza, sarebbero evitabili. ■

***Responsabile Area Legale
Studio3A-Valore S.p.A.**